Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Capo III

Strumenti di programmazione e controllo

Art. 19

(Piano di gestione ittica)

1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.

2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;

c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:

a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;

b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;

c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;

d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;

e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;

f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;

g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;

h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.

4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.

5. Il piano di gestione ittica:

a) è predisposto a cura dell'ETPI;

b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;

c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;

d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;

e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.

6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.

7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.

Art. 20

(Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)

1. L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:

a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;

b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;

c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;

d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;

e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;

f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.

2. Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.

3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.

Art. 21

(Bacini di gestione delle risorse ittiche)

1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.

2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.

Art. 22

(Programma delle immissioni)

1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.

2. Il programma in particolare:

a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;

b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;

c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.

3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.